
OdAUmwelt

Netzwerk der Umweltberufe
Réseau des professions environnementales
Rete per le professioni ambientali

REGOLAMENTO D'ESAME

per

l'esame di professione di specialista ambientale¹

del **07 MAG 2018**

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame.

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame federale di professione è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.21 Campo d'attività

Gli specialisti ambientali sono generalisti competenti nella gestione delle risorse ambientali e nello sviluppo sostenibile. Sono in grado di applicare la legislazione in materia di protezione ambientale e della natura nonché le misure di protezione del paesaggio nella pubblica amministrazione o nel settore privato. Definiscono l'attuazione di questi due aspetti secondo i principi della sostenibilità sociale ed economica. Con un approccio pragmatico e comunicativo, sono in grado di dirigere progetti, definire e monitorare mandati e operare con efficienza all'interno di una rete. Sono gli interlocutori ideali per le questioni attinenti alla natura e all'ambiente nel contesto professionale in cui operano.

¹ In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

1.22 Principali competenze operative professionali

L'esame è volto a verificare se i candidati sono in possesso delle seguenti competenze.

1. Esecuzione del diritto in materia ambientale e di protezione della natura (ambito operativo 1)

- Pianificare, coordinare, organizzare ed eseguire i compiti esecutivi rilevanti sul piano della protezione dell'ambiente e della natura.
- Verificare e valutare la conformità al diritto ambientale di permessi (di costruzione) e contratti di gestione di diritto pubblico.
- Valutare all'interno di domande e progetti la conformità legale in relazione alle prescrizioni rilevanti per la protezione della natura e dell'ambiente.
- Elaborare, attuare e gestire piani d'azione nell'ambito della protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente (LPAmb e LPN).
- Individuare i conflitti di interesse e di obiettivi e contribuire a evitarli.

2. Gestione ambientale nelle imprese (ambito operativo 2)

- Garantire all'interno di imprese o enti di diritto pubblico il rispetto della legislazione ambientale e di altre disposizioni rilevanti per la natura e l'ambiente.
- Consentire a imprese o enti di diritto pubblico una gestione sostenibile delle risorse, vale a dire verificare e migliorare prodotti e processi in base a criteri ecologici e sociali ottimizzando l'impiego delle risorse (rifiuti, energia, acqua ecc.).
- Supportare con un approccio professionale l'elaborazione e la realizzazione di un sistema di gestione ambientale (SGA) all'interno di imprese o enti di diritto pubblico. Assicurare il funzionamento e la manutenzione del SGA e contribuire al suo continuo miglioramento.
- Sostenere imprese o enti di diritto pubblico nella gestione dei rischi legati all'ambiente.
- Monitorare progetti occupandosi di norme e requisiti ambientali.
- Conferire incarichi a specialisti esterni, controllare e valutare l'esecuzione degli incarichi.

1.23 Esercizio della professione

Gli specialisti ambientali con attestato professionale federale lavorano come generalisti all'interno di organizzazioni pubbliche o private. Illustrano i vari meccanismi, assicurano l'esecuzione delle disposizioni rilevanti per l'organizzazione in questione e ottimizzano gli effetti di tali disposizioni sulla natura, sull'ambiente e sulla società. All'interno dell'organizzazione promuovono una mentalità sostenibile e consolidano un sistema di gestione della sostenibilità in modo professionale ed efficace. Svolgono la loro attività professionale tenendo conto dei vari aspetti attinenti alla natura e all'ambiente.

A seconda del campo d'attività e delle qualifiche professionali di base, gli specialisti ambientali collaborano all'interno di amministrazioni comunali, municipali o cantonali come addetti alle questioni ambientali o energetiche, collaboratori specializzati nei servizi preposti alle costruzioni, alla pianificazione o alla protezione delle acque o in altri ambiti esecutivi della LPAmb e della LPN. Possono inoltre lavorare come addetti alle questioni ambientali e di sostenibilità di un determinato settore professionale (ad es. ghiaia/calcestruzzo) o di una determinata azienda nonché in qualità di responsabili di divisione o di produzione in imprese di piccole, medie o grandi dimensioni.

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

Gli specialisti ambientali garantiscono l'integrazione delle questioni attinenti alla protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente (compresa l'esecuzione delle leggi) all'interno di organizzazioni e progetti. In questo modo contribuiscono in maniera rilevante all'ottimizzazione dell'impiego delle risorse nelle organizzazioni pubbliche e private nonché alla conservazione della natura e del paesaggio.

1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dai seguenti membri di OdA Umwelt:

- Associazione svizzera dei professionisti dell'ambiente (svu | asef)
- FachFrauen Umwelt (ffu - pee)
- Conferenza dei delegati della protezione della natura e del paesaggio (CDPNP)
- Conferenza dei capi dei servizi per la protezione dell'ambiente della Svizzera (CCA)
- fondazione sanu durabilitas

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione d'esame

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione d'esame composta di 5-6 membri e nominata dall'organo responsabile per un periodo di quattro anni.

2.12 La commissione d'esame si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione d'esame

2.21 La commissione d'esame:

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) stabilisce le tasse d'esame;
- c) stabilisce la data e il luogo d'esame;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) decide il conferimento dell'attestato professionale;
- i) tratta le domande e i ricorsi;
- j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
- k) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
- l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);

- m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione d'esame può delegare compiti amministrativi a una segreteria.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.

2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione indica almeno:

- a) le date d'esame;
- b) la tassa d'esame;
- c) l'ufficio d'iscrizione;
- d) il termine d'iscrizione;
- e) le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso professionale assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) l'argomento e la bozza del lavoro finale, nonché il settore specifico per la parte d'esame 2 (studio di un caso);
- d) l'indicazione della lingua d'esame;
- e) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- f) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)².

3.3 Ammissione

3.31 All'esame è ammesso chi:

- a) è in possesso di un attestato federale di capacità, un attestato di maturità riconosciuto a livello federale, un attestato di maturità professionale o un titolo di studio equivalente;
e
- b) può attestare per almeno due anni di pratica professionale in materia di protezione della natura e dell'ambiente.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41 e della consegna puntuale dei documenti fissati al punto 3.2.

² La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

- 3.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

- 3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.
- 3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.
- 3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno dieci candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.
- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 I candidati sono convocati almeno 30 giorni prima dell'inizio degli esami. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di riconsulazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione d'esame al massimo 20 giorni prima dell'inizio dell'esame. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a 60 giorni prima dell'inizio dell'esame.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
 - b) malattia e infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.
- 4.32 È escluso dall'esame chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.
- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.
- 4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione. In casi eccezionali e motivati, al massimo un perito può aver svolto il ruolo di docente nei corsi di preparazione frequentati dal candidato.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.51 La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.
- 4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

5 ESAME

5.1 Parti d'esame

5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata	Ponderazione
1 Esecuzione del diritto in materia ambientale e di protezione della natura; gestione ambientale nelle imprese	scritto	4 ore	1
2 Studio di un caso	orale	1.5 ore	1
3 Lavoro finale: relazione e presentazione	scritto orale	40 min	1
		Totale	6 ore e 10 min

Parte d'esame 1: Esecuzione del diritto in materia ambientale e di protezione della natura; potenziamento della gestione ambientale nelle imprese

Descrizione/obiettivi

L'esame scritto è volto a verificare le competenze professionali acquisite e a valutare la gestione dei processi e la sicurezza con cui si applicano. A tale scopo vengono poste domande aperte a cui rispondere mediante frasi concise. Vengono utilizzati anche illustrazioni ed elenchi (non si tratta di domande a scelta multipla). Nella domanda viene descritta una problematica concreta tratta dalla prassi. Il compito consiste nel fornire proposte di soluzioni concrete o analizzare in maniera critica procedimenti e situazioni per far emergere il livello di comprensione del candidato riguardo alla procedura di attuazione.

Parte d'esame 2: Studio di un caso

Descrizione/obiettivi

Lo studio di un caso è volto a verificare le capacità e le competenze professionali, metodologiche e sociali acquisite dal candidato in un dato settore specifico in cui si troverà a esercitare la sua attività di specialisti ambientale.

Il candidato sceglie autonomamente il settore specifico dall'ambito operativo 1 o 2 e lo comunica alla commissione d'esame all'atto dell'iscrizione. La commissione d'esame tiene a disposizione una lista aggiornata dei vari settori specifici e decide sull'ammissione di eventuali nuove proposte.

Il candidato analizza una questione di carattere pratico nel settore specifico prescelto e presenta i risultati. Nel corso di un colloquio con i periti viene valutata la capacità di esprimersi, di argomentare e di discutere.

Parte d'esame 3: Lavoro finale: relazione e presentazione

Descrizione/obiettivi

Il lavoro finale, redatto in precedenza, deve vertere su un argomento attinente all'ambito lavorativo del candidato. La tematica deve riguardare l'esecuzione del diritto in materia ambientale e di protezione della natura oppure la gestione ambientale nelle imprese (ambito operativo 1 o 2).

Il lavoro finale consiste in un lavoro di gruppo volto a verificare la competenza con cui il candidato applica le proprie conoscenze tecniche e metodologiche all'interno di un gruppo al fine di conseguire l'obiettivo prefissato. Con la presentazione orale e la discussione, il candidato dimostra di aver analizzato approfonditamente l'argomento trattato nel lavoro finale, di aver acquisito solide conoscenze tecniche e di saper illustrare e discutere la tematica in modo adeguato al gruppo target. In fase di discussione viene inoltre valutata la capacità del candidato di formulare riflessioni sull'etica professionale e sullo sviluppo della qualità e della professione degli specialisti ambientali.

- 5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al regolamento d'esame.

5.2 Requisiti per l'esame

- 5.21 La commissione d'esame emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).
- 5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6 VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

- 6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.
- 6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.
- 6.23 La nota complessiva è data dalla media delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio dell'attestato professionale

- 6.41 L'esame è superato se viene attribuito almeno il 4.0 in tutte le parti d'esame.

- 6.42 L'esame non è superato se il candidato:
- a) non si ritira entro il termine previsto;
 - b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
 - c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
 - d) deve essere escluso dall'esame.
- 6.43 La commissione d'esame si basa sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.
- 6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:
- a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva;
 - b) il superamento o il mancato superamento dell'esame;
 - c) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

- 6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.
- 6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.
- 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

7 ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.
- 7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:
- **Specialista ambientale** con attestato professionale federale
 - **Natur- und Umweltfachfrau** mit eidgenössischem Fachausweis /
 - **Natur- und Umweltfachmann** mit eidgenössischem Fachausweis
 - **Spécialiste de la nature et de l'environnement** avec brevet fédéral

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Nature and Environmental Specialist**, Federal Diploma of Higher education
- 7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca dell'attestato professionale

- 7.21 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.
- 7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

- 7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.
- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1 L'organo responsabile fissa su richiesta della commissione d'esame le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.
- 8.2 L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.3 Al termine dell'esame la commissione d'esame invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 1° maggio 2003 concernente l'esame di professione per operatori ambientali è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

In base al regolamento previgente del 1° maggio 2003 i ripetenti possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro il 31 dicembre 2020.

Il titolo di « Specialista ambientale con attestato professionale federale » in base al punto 7.12 è equivalente al titolo di « Operatrice ambientale / Operatore ambientale con attestato professionale federale ».

I possessori dell'attestato professionale di « Operatrice ambientale / Operatore ambientale con attestato professionale federale » sono autorizzati a portare il nuovo titolo protetto in base al punto 7.12.

Non vengono emessi nuovi attestati professionali.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

10 EMANAZIONE

Berna, 13.02.2018

Associazione svizzera dei professionisti dell'ambiente (svu | asepa)
Stefano Wagner, presidente svu | asepa

FachFrauen Umwelt (ffu-pee)
Christine Ziegler, delegata ffu-pee

Conferenza dei delegati della protezione della natura e del paesaggio (CDPNP)
Bertrand von Arx, presidente CDPNP

Conferenza dei capi dei servizi per la protezione dell'ambiente della Svizzera (CCA)
Jacques Ganguin, presidente CCA

Fondazione sanu durabilitas
Peter Knoepfel, presidente della fondazione

Il presente regolamento è approvato.

Berna, 07 MAG 2018

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI

Rémy Hübschi
Capodivisione Formazione professionale superiore